



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA

RG. 1649/2021
SENTENZA 208/2022
CRON 615/2022

Il Giudice Monocratico di Genova - 5^a Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. Francesca Maria Parodi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

PETRALIA ALESSANDRA elettivamente domiciliata/o in VIA
ASSAROTTI, 48/1-2 16122 GENOVA presso l'avv. RAMBERTI CHIARA
che la/o rappresenta per mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
elettivamente domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'avv.
Alberto Fuochi come da mandato generale alle liti a rogito Notaio Castellini
in Roma

CONVENUTO

MOTIVAZIONE

Il ricorso presentato da Alessandra Petralia contro l'INPS per ottenere
l'erogazione del cd bonus badante istituito durante l'emergenza COVID è
infondato e deve essere rigettato .

L'articolo 85 del decreto legislativo 30/04/2020 conv. in legge 17 luglio 2022
n. 77 stabilisce:

“Ai lavoratori domestici che abbiano in essere alla data del 23 Febbraio 2021 uno o più contratti di lavoro, per una durata complessiva superiore 10 ore settimanali, è riconosciuta per il mese di Aprile e di maggio 2020 un'indennità mensile pari a 500 € per ciascun mese.

L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con datori di lavoro..”.

La norma è chiara nel ritenere che l'indennità vada riconosciuta i lavoratori domestici che alla data del 23 ottobre 2020 avevano in essere uno più contratti di lavoro.

Nel caso di specie, la ricorrente era priva di questo requisito perché alla data del 23 Febbraio 2020 non aveva in essere alcun contratto di lavoro.

Il suo rapporto di lavoro alle dipendenze della signora Carla Maria Oggero risulta cessato alla data del 31 dicembre 2019 .

La successiva attività lavorativa è stata resa in assenza di regolarizzazione e conseguentemente la ricorrente non ha diritto ad alcuna indennità.

Né rileva la circostanza che la datrice avrebbe dimenticato di comunicare il nuovo contratto di lavoro avviato dal 1 gennaio 2020 e di pagare le relative contribuzioni, in quanto la normativa speciale può trovare applicazione soltanto a fronte di rapporti di lavoro regolarizzate, onde evitare la frode alla legge.

Il mancato percepimento della prestazione quindi dipende da un comportamento imputabile esclusivamente alla datrice di lavoro, mentre legittimo risulta il rifiuto dell'Inps, in quanto coerente col tenore letterale della normativa in questione.

Non pare invocabile nel caso di specie il principio generale di cui all'art 2116 cod civ relativo alle sole prestazioni previdenziali ed assistenziali e alle relative contribuzioni di cui all'art 2114 cod civ , da cui va escluso il bonus



badanti, in ragione della sua natura eccezionale , riconosciuto dalla legge in via emergenziale e per un limitato periodo .

Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato le spese di lite vanno compensate in ragione della novità della questione.

PQM

Il Giudice , definitivamente pronunciando

1. Respinge il ricorso ;
2. compensa fra le parti le spese di lite.

Genova, 30 marzo 2022

Il Giudice
Francesca Maria Parodi

